

DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE - DESCRIZIONE SINTETICA

Banca IMI S.p.A. (la "Banca"), in quanto intermediario polifunzionale, svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse tra la Banca stessa e i suoi clienti ovvero tra i suoi clienti, nel momento della prestazione di servizi di investimento o di servizi accessori o di un combinazione di essi. La Banca applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione della Banca stessa nonché

della natura, dimensioni e complessità della sua attività. Tale politica tiene anche conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (il "Gruppo").

Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse applicata dalla Banca. La Banca consegnerà ai clienti che ne facciano richiesta la versione integrale.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un cliente; i principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a strumenti finanziari/prodotti finanziari, compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, e a servizi di investimento emessi, gestiti, collocati/distribuiti, dal Gruppo comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento finanziario/ prodotto finanziario o un servizio di investimento in funzione dell'appartenenza al medesimo Gruppo dell'emittente/gestore o in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la produzione e diffusione di ricerche aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti partecipativi o di finanziamento o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di questi interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l'insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito siano emessi o gestiti dal Gruppo ovvero qualora il gestore di portafogli di Gruppo riceva incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito;

- l'inserimento nelle gestioni di portafogli di strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafogli del Gruppo potrebbero essere indotti ad inserire questi strumenti finanziari nelle gestioni in funzione di tali interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore;
- la contestuale prestazione, anche a livello di Gruppo, del servizio di consulenza alle imprese ad una pluralità di clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente alla erogazione del credito o alla detenzione di partecipazioni strategiche può comportare diverse situazioni di conflitto di interessi, quali, ad esempio, le situazioni in cui il Gruppo presta consulenza o finanzia più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, sui due lati della stessa operazione (ad es. consulente del compratore e azionista del venditore).negoziazione per conto proprio;

RIMEDI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca e le altre società del Gruppo hanno posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali:

- la separazione funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls) tra le strutture organizzative che prestano servizi di finanza aziendale alle imprese (c.d. lato Corporate) e quelle che prestano servizi e attività nei confronti degli investitori retail ovvero dei mercati finanziari (c.d. lato Market), affinché:
 - le strutture appartenenti al lato Market non vengano a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dalle strutture del lato Corporate;
 - le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate.
- un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili" (c.d. Watch List), cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti;
- la tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate relative alla Banca e/o alle società quotate clienti della Banca e del Gruppo;
- una policy per garantire l'indipendenza della funzione di analisi e ricerca;

- un codice di comportamento di Gruppo contenente, tra l'altro, norme in materia di gestione delle informazioni confidenziali e operatività personale dei dipendenti;
- una policy volta a garantire che gli incentivi percepiti o pagati dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire di in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, adatti al cliente o al potenziale cliente.

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. In particolare, la Banca comunica ai clienti tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori in cui tali conflitti si manifestano.